



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA, VENATORIA ED ECOLOGICA

n. 16

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n.189 del 19-11-2002
(sostituisce il precedente regolamento approvato con atto di consiglio n.138 del 22-12-98)

REGOLAMENTO
PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA, VENATORIA ED ECOLOGICA

Art.1
Finalità

La Provincia di Ascoli Piceno, al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo della funzione del volontariato per la salvaguardia del patrimonio ambientale, faunistico e ittico, promuove l'informazione sulla legislazione vigente, previene le violazioni ed esercita il Coordinamento delle GG.GG.VV. Venatorie-Ittiche-Ecologiche.

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto ed ai sensi dell'art. 39 L.R. 28/83, dell'art. 3 L.R. 29/92 e relativo Regolamento Regionale d'Attuazione, dell'art. 27, comma 7 Legge n. 157/92 e degli artt. 36, 37 e 38 della L.R. n. 7/95.

Art.2
Funzioni

Le Guardie Giurate Volontarie operano nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le Guardie Giurate Volontarie svolgono prevalentemente l'attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle disposizioni di legge in riferimento ai quali l'Associazione di appartenenza ha richiesto alla Provincia la nomina a Guardia Giurata.

Le GG.GG.VV. durante l'espletamento della loro attività rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di Procedura Penale, svolgono funzioni di Polizia amministrativa nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di Guardia Giurata.

Le GG.GG.VV., ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, "sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

Art.3
Nomine e rapporto giuridico

Fermo restando i requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 la qualifica di guardia ittica, venatoria o ecologica può essere concessa ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia, previa partecipazione al corso e superamento di apposito esame come previsto dall'art. 40 della L.R. n. 28/83 (Ittica), dall'art. 37 della L.R. n. 7/95 (Venatoria) e dall'art. 9 della L.R. n. 29/92 (Ecologica).

La domanda va presentata alla Provincia per il tramite dell'Associazione di appartenenza. Il Servizio Risorse Naturali istruisce le pratiche e, previa verifica dei requisiti procede, con atto del Dirigente del Servizio, alla nomina o al rinnovo annuale della stessa.

L'espletamento del servizio di vigilanza volontaria, anche se richiesto o programmato dal Servizio Risorse Naturali (o da altri uffici della Provincia), non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato o autonomo, essendo prestato a titolo gratuito.

Art.4

Registro delle guardie giurate volontarie ittiche, venatorie ed ecologiche

Presso la sede del Servizio Risorse Naturali viene tenuto l'apposito registro delle guardie giurate volontarie ittiche, venatorie ed ecologiche ove, per ogni guardia, viene annotato quanto segue: dati anagrafici e di residenza;

- a) gli estremi della nomina e dei successivi rinnovi;
- b) l'associazione di appartenenza,
- c) titoli e corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
- d) servizi prestati.

Art.5

Comitato di Coordinamento

Al fine di garantire un effettivo e costante collegamento tra la Provincia e le GG.GG.VV., viene istituito un Comitato di Coordinamento con il compito di predisporre un programma annuale delle attività delle guardie e di verificare periodicamente l'efficacia dello stesso. Esso è composto da:

- a) il Dirigente del Servizio Risorse Naturali della Provincia,
- b) dal coordinatore degli agenti di Polizia Provinciale;
- c) un agente della Polizia Provinciale;
- d) un istruttore amministrativo del Servizio Risorse Naturali, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;
- e) un rappresentante di ciascuna Associazione, che abbia almeno una GG.GG.VV. iscritta nel registro di cui al precedente art. 4, in qualità di responsabile delle GG.GG.VV. della stessa.

La presidenza del comitato viene assunta dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali ed in sua assenza dal coordinatore della Polizia Provinciale.

Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il Comitato si riunisce periodicamente ed elabora, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma di massima per l'utilizzo delle GG.GG.VV..

Alle riunioni, in relazione agli argomenti trattati, potranno essere chiamati a partecipare esperti di altri corpi e/o enti, Associazioni e rappresentanti di altre autorità, degli AA.TT.CC. o della stessa Provincia.

Art.6

Organizzazione del servizio

Il prospetto dei servizi attuativi del programma annuale deve essere trasmesso, con cadenza mensile, dal responsabile dell'Associazione all'interno del Comitato di coordinamento almeno dieci giorni prima dell'inizio del mese, al Servizio Risorse Naturali della Provincia. Il Servizio Risorse Naturali può richiedere modifiche ai prospetti predisposti dalle singole Associazioni in seguito ad esigenze di controllo del territorio.

I prospetti inviati dalle associazioni si intendono approvati qualora non intervengano richieste di modifica entro l'inizio del mese di riferimento.

Potranno essere predisposti servizi congiunti tra GG.GG.VV. unitamente al personale della Polizia Provinciale.

Nell'ambito delle attività svolte congiuntamente con il personale della Polizia Provinciale, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GG.GG.VV. potranno essere trasportate con i mezzi in dotazione agli agenti ed utilizzare le dotazioni strumentali degli stessi ad eccezione di armi e munizioni.

Resta in ogni caso salva la facoltà da parte del Servizio Risorse Naturali di attivare direttamente, o tramite il Responsabile dell'Associazione in seno al Comitato di Coordinamento, personale volontario per la realizzazione di interventi urgenti.

Le relazioni di servizio delle GG.GG.VV., dovranno essere viste dai rispettivi Responsabili delle Associazioni e trasmesse al Servizio Risorse Naturali, anche via fax, entro cinque giorni dal servizio svolto.

Il Comitato di Coordinamento si attiverà per consentire la possibilità di trasmettere le eventuali variazioni e quant'altro necessario, anche con sistemi telematici telefonici.

Art.7

Attività, compiti e norme di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività le Guardie Volontarie sono tenute ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia, le modalità previste dal presente Regolamento e dalla convenzione di cui all'art.12 del presente regolamento.

Le Guardie Volontarie sono inoltre tenute a:

- assicurare le ore di servizio annuali previste nella convenzione che sarà predisposta dopo l'istituzione del Comitato di coordinamento;
- rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo sempre il tesserino di riconoscimento;
- effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali, le relazioni di servizio e ogni eventuale atto previsto su modelli che saranno appositamente predisposti dal Servizio Risorse Naturali;
- usare con cura i mezzi e l'attrezzatura in dotazione;
- indossare la divisa e gli altri simboli di riconoscimento di cui all'articolo 9; osservare strettamente il segreto d'ufficio.

I servizi di vigilanza predisposti dal Comitato di Coordinamento dovranno essere svolti in coppia.

Le GG.GG.VV. non possono svolgere, servizi di propria iniziativa o per incarico dell'Associazione di appartenenza al di fuori delle attività programmate ad eccezione di comprovate ed urgenti necessità di intervenire in presenza di violazioni di norme purché venga data comunicazione tempestiva al servizio reperibilità della Polizia Provinciale.

Ogni GG.GG.VV. è sempre e comunque personalmente responsabile penalmente dell'attività svolta.

Art.8

Reclutamento e aggiornamento

Alla data di approvazione del presente Regolamento, le GG.GG.VV. conservano e posseggono le specificità acquisite.

Per quanto attiene alle Guardie Giurate, nominate ai sensi di leggi vigenti e con compiti di vigilanza ecologica, che prestano la loro attività da data antecedente all'approvazione della L.R. n.29/92, (art.10 L.R. 29/92), possono essere nominate "Guardie ecologiche volontarie" senza l'obbligo di frequentare corsi di formazione previsti dall'art. 9 L.R. 29/92 e regolamentati dall'art. 4 del Regolamento Regionale n.43/96. Rimane inteso che le stesse soggiaceranno a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 29/92.

Il Servizio Risorse Naturali recluta le GG.GG.VV. con le seguenti modalità:

- a) Guardie Giurate Volontarie Ecologiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/92 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale d'attuazione del 28 maggio 1996 n. 43;
- b) Guardie Giurate Volontarie Venatorie ai sensi degli articoli 37 e 38 della L.R. 7/95; Guardie Giurate Volontarie Ittiche ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.28/83.

La Provincia organizza e gestisce corsi di formazione per le Guardie Volontarie. I programmi dei corsi e la loro durata sono stabiliti in base alle funzioni che dovranno essere espletate dalle GG.GG.VV.

La Provincia organizza dei corsi di aggiornamento a cui debbano partecipare le guardie volontarie con l'obbligo di presenziare ad almeno due terzi delle lezioni e di superare con esito positivo il colloquio finale al fine di continuare ad esercitare le funzioni di GG.GG.VV.

La riammissione all'esercizio delle funzioni di GG.GG.VV potrà essere ottenuta previa partecipazione ad un nuovo corso e al superamento del relativo colloquio finale.

Art.9

Uniforme e segni d'identità

Le Guardie Giurate Volontarie, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme prevista dall'Associazione di appartenenza la quale deve essere chiaramente differenziata da quella della Polizia Provinciale.

Nelle convenzioni di cui all' articolo 12 è possibile prevedere l'erogazione, da parte della Provincia. di contributi compatibilmente con le risorse destinate allo scopo per la realizzazione

di uniformi che potranno essere di modello e foggia unificati nonché per la dotazione di attrezzature e mezzi necessari per l'attività di controllo.

Le GG.GG.VV. in servizio devono essere, inoltre, dotate di distintivo dell'Associazione d'appartenenza e di ulteriore fregio che indichi l'appartenenza delle stesse al Coordinamento Provinciale.

Le Guardie Ecologiche Volontarie saranno dotate di tessera e distintivo realizzati in conformità al modello dell'allegato 2 del Regolamento Regionale n.43/96 che attua la L.R. 29/92; la Polizia Provinciale potrà estendere la realizzazione di tessere e distintivi così realizzati anche per le restanti tipologie di nomina.

In attesa che i commi precedenti vengano integralmente applicati, le GG.GG.VV. in servizio devono comunque essere in possesso della tessera di nomina rilasciata dal Servizio Risorse Naturali.

Art. 10 *Divieti*

Alle Guardie Volontarie Venatorie è vietato l'esercizio venatorio nel periodo temporale di esercizio delle proprie funzioni (art.36, comma 4, L.R. 7/95).

Alle Guardie Volontarie Ittiche è vietata l'attività piscatoria durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Alle Guardie Volontarie Ecologiche è sempre vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni (art. 13, L.R. n. 29/92).

Nello svolgimento dei propri compiti la Guardia Volontaria non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi.

Art. 11 *Sanzioni*

Fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'art.138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18.06.1931, alla Guardia Giurata Volontaria che commetta infrazioni in materia di caccia, pesca e ambiente, viene immediatamente ritirata la tessera di nomina, sarà poi compito del Comitato di Coordinamento proporre l'entità della sanzione definitiva da adottare (sospensione fino a 2 anni o revoca definitiva).

La sospensione o revoca definitiva sono disposte dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, su proposta del Comitato di Coordinamento, anche in caso di comprovata e persistente inattività della GG.GG.VV.

Il Servizio Risorse Naturali trasmette, periodicamente, alla Prefettura gli elenchi aggiornati delle GG.GG.VV. di cui all'art. 4 nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari e sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 12
Convenzioni

Al fine di garantire il funzionamento del Coordinamento delle Guardie Volontarie, potranno essere stipulate apposite convenzioni tra la Provincia e le Associazioni.

Nelle convenzioni saranno indicati i criteri di ripartizione dei fondi disponibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; l'assegnazione dei contributi dovrà essere comunque commisurata al numero delle GG.GG.VV. che l'Associazione conta e al numero dei servizi da loro prestati.

Nelle convenzioni saranno altresì delineati i criteri per la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulle responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati nello svolgimento dell'incarico e/o servizio affidato alle GG.GG.VV..

La Provincia assicura, comunque, a prescindere dalla stipula di convenzioni, l'assistenza legale in relazione alle attività di servizio prestato dalle GG.GG.VV., ad eccezione dei fatti in cui sia riscontrabile nell'attività delle stesse, negligenza, omissione, dolo o colpa.

E' possibile prevedere nelle convenzioni ulteriori possibilità di collaborazione per particolari emergenze ambientali, iniziative culturali e sportive.

Art. 13
Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con atto consiliare n. 138 del 22/12/98.